



## POLITECNICO DI BARI

D. R. n. 253

IL RETTORE

### Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza sanitaria.

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO il D.R. n. 204 del 13.03.2021, con il quale sono state definite misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- VISTO il Protocollo "Fase Emergenza Covid-19" del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;
- VISTO il documento "Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali nella didattica dell'a.a. 2020/2021" del 27/11/2020;
- VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "*nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*";
- VISTO l'art. 1 comma 2 del D.L. n. 111 del 2021, ai sensi del quale, per consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curricolari e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, "*fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:*
- a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; a-bis) (...);*
  - b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
  - c) *è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;*
- VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. Green Pass base):
- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
  - b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, ovvero
  - c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, ovvero

- d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

VISTO l'art. 9-ter, comma 1 del D.L. 52/2021, secondo il quale *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale ... universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”* di cui all'art. 9, comma 2” (Green Pass base);

VISTO l'art. 6 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, in base al quale, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass rafforzato), vale a dire, ai soggetti in possesso delle certificazioni attestanti esclusivamente:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
- b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con eventuale somministrazione del vaccino secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 221 del 25/12/2021, convertito dalle Legge 18/2/2022, n. 11, il quale prevede che *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

VISTO il D.L. 229 del 30/12/2021;

VISTA la nota del Ministro della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021;

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1;

VISTO il D.R. 1110 del 6/12/2021;

VISTO il D.R. n. 6 del 6/1/2022;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 469 del 12/01/2022;

RITENUTO necessario fornire al personale e agli studenti indicazioni sulle misure organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari a partire dal corrente mese tenuto conto del distanziamento interpersonale e conseguente capienza massima delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività di didattica;

SENTITO il Direttore Generale;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. A far tempo dalla data del presente provvedimento, con riguardo alle attività didattiche e di laboratorio:

- la capienza massima delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari e delle sale letture, delle biblioteche e dello student center, è consentita

fino al **settantacinque** per cento di quella massima autorizzata, fermo restando l'osservanza dell'obbligo in materia di Green Pass e l'utilizzo obbligatorio delle mascherine;

- ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l'accesso alle aule, nonché a sale lettura, biblioteche e student center, continua ad avvenire previa prenotazione tramite l'apposita applicazione messa a disposizione dall'Ateneo. All'atto dell'ingresso nelle predette aule/biblioteche e sale lettura, gli studenti sono obbligati a registrare la propria presenza attraverso la lettura del QRCode affisso in corrispondenza degli ingressi;

l'Ateneo proseguirà con i controlli a campione del possesso del green pass da parte degli studenti, nonché dell'avvenuta registrazione, da parte degli stessi, attraverso la lettura del QRCode affisso in corrispondenza degli ingressi di aule, biblioteche e sale studio.

All'interno gli spazi universitari è raccomandato l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, fermo restando l'obbligo di indossare sempre mascherine almeno di tipo chirurgico.

E' sempre raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

#### **Art. 2**

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la modalità ordinaria di svolgimento delle lezioni dei corsi di laurea, **compatibilmente con la capienza massima delle aule**, è quella in presenza.

Possono, in ogni caso, partecipare alle attività didattiche con modalità a distanza esclusivamente gli studenti:

- a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere sconsigliate;
- b) sottoposti a misure di quarantena con provvedimento dell'autorità sanitaria o ad isolamento fiduciario;
- c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la presenza.

#### **Art. 4**

Sono fatte salve le disposizioni relative allo svolgimento delle prove di esame e delle sedute di laurea, come disciplinate dall'art. 6 del D.R. n. 6 del 6 gennaio 2022 e dal D.R. n. 121 del 2 febbraio 2022.

#### **Art. 5**

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sarà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nella loro prossima adunanza per la ratifica.

Le relative disposizioni saranno efficaci fino a nuovo provvedimento.

Bari, 03/03/2022

II RETTORE  
Prof. Ing. Francesco Cupertino